$m VF_{TAX}$

LA RILEVANZA FISCALE DELLE DIVERSE FORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI INFLUENCER

2 marzo 2023

Prof. Avv. Valerio Ficari

- L'organizzazione nelle attività economiche di un «influencer» è un elemento di qualificazione dei proventi ai fini dell'Irpef e dell'Iva:
- tutte le attività economiche abituali hanno un livello di organizzazione di mezzi e/o persone che ne consentono la stabilità nel tempo e la continuità di "offerta" sul "mercato" dei relativi servizi; l'organizzazione si collega alle caratteristiche dell'abitualità/professionalità o occasionalità di un'attività economica.

- nel caso degli influencer (nella varietà delle loro tipologie e «prestazioni») siamo di fronte a prestazioni di servizi diverse da quelle tipizzate nell'art.2195 del c.c. che occorre collocare all'interno della fiscalità del lavoro autonomo (abituale o occasionale), dell'impresa commerciale (abituale o occasionale) o, più raramente, dei redditi di lavoro dipendente.
- **Organizzazione** delle prestazioni di servizi e «**fonti**» della ricchezza dell'*influencer*: proventi dai committenti per il rapporto con i *followers* e proventi direttamente dai *followers*

1. L'organizzazione nelle attività economiche come elemento di qualificazione ai fini dell'Irpef e Iva

• La **presenza** di un'organizzazione ha come conseguenza è quella di dover ricondurre i proventi ad una categoria delle categorie reddituali fissate dall'art.6 del Tuir. In **presenza** di un'organizzazione di un'attività occorre dunque verificare se essa **sia o meno in forma di impresa.**

- **A**) La categoria del **reddito di lavoro autonomo** (artt.53 ss. del T.U.I.R.) comprende i proventi derivanti:
 - A1) da un'attività di lavoro autonomo abituale (art.53, primo comma);
 - A2) dall'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno (reddito assimilato ex art.53, secondo comma, lett.b);
 - A3) alla cessione di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

Esistono, quindi, *3* **alternative** all'interno di questa categoria. In ogni caso si ha una organizzazione ma non in forma di impresa in quanto l'attività è, comunque, abituale e professionale

- **B**) La categoria del **reddito di impresa commerciale** (artt. 55 e ss. del T.U.I.R.) comprende, invece, i proventi da prestazioni di servizi diversi da quelli tipizzati nell'art.2195 del c.c. solo se in presenza di una organizzazione in forma di impresa
- A) e B): in ogni caso ove si tratti di attività di lavoro autonomo abituale si dovrà applicare l'IVA (d.P.R. n. 633/1972) la quale comprende nel presupposto:
- oggettivo le prestazioni di servizi (art.3)
- soggettivo le prestazioni di servizi rese abitualmente a titolo di impresa commerciale (art. 4) o di lavoro autonomo (art. 5)

C) La categoria del **reddito di lavoro dipendente** (art.49 e ss. del Tuir) potrebbe in alcuni rari casi rilevare in quanto il contratto di lavoro subordinato potrebbe prevedere la cessione dei diritti allo sfruttamento dell'immagine e/o altre prestazioni di fare o permettere a favore del datore o di terzi che siano da questo indicati (es. influencer sportivi calciatori e contratto *all inclusive*).

D) La categoria Irpef dei **redditi diversi** (art.67 e ss. Tuir) comprende i proventi derivanti da un'attività di lavoro autonomo o di impresa commerciale non abituale senza organizzazione (a prescindere dalla sua orma di impresa o non di impresa) e, in via residuale, i proventi derivanti dall'assunzione di una obbligazione (*enforcement*) di fare, non fare e permettere.

La conseguenza è quella di non dover applicare l'Iva che presuppone sempre un'attività economica abituale.

L'art. 67 del T.U.I.R. potrebbe applicarsi qualora il provento venisse qualificato alternativamente come:

- 1. reddito di impresa occasionale (art.67, primo comma lett. i) o reddito di lavoro autonomo occasionale (art.67, primo comma lett. l);
- 2. reddito derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art.67, primo comma lett. 1);
- 3. meno probabilmente come reddito derivante dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno senza organizzazione (altrimenti assimilato al reddito di lavoro autonomo.

2. Tipologie di *influencer*, specifiche attività rispetto allo sviluppo tecnologico e concreta definizione dell'«organizzazione» della relativa attività economica

- Un «mondo» con tante diverse tipologie per oggetto, modalità operative e gestionali e assetti organizzativi.
- Possibili classificazioni degli *influencer* rispetto al rapporto con l'immagine:
- i «professionisti» dell'immagine (attori, artisti, professionisti dello spettacolo, modelli);
- i «non professionisti» dell'immagine (sportivi, musicisti, cantanti, scrittori, scienziati, stilisti)
- Categorie di definizione anglosassone: content creator, testimonial o ambassador, streamer, podcaster, gamer

- Il grado di organizzazione e la relativa percezione cambia di caso in caso:
- cellulare, *software* per editing dei video, console, spazio fisico ambientale,
- piattaforma dedicata statica oppure dinamica anche attraverso canali *youtube* e simili;
- organizzazione nella gestione dei pagamenti
- La **titolarità** dell'organizzazione e la «**direzione**» del suo impiego anche rispetto alle diverse «fonti» dei proventi:
- A) Struttura trilaterale: committente vs *influencer* e *influencer* vs mercato dei *followers*
- B) Struttura bilaterale: *influencer* standing *alone* e mercato dei *followers*



- Organizzazione propria dell'*influencer* (autoorganizzazione) oppure del "committente" (eteroorganizzazione) a disposizione dell'*influencer*
- Contratto di affiliazione, organizzazione e qualificazione della prestazione anche come intermediazione.
- Auto-organizzazione e prestazioni vs il committente e vs i followers

- Contenuto **artistico** della prestazione e **forma dell'organizzazione**: fino a quando resta «artistico» ? Quando diventa mero servizio ?
- Possibilità che nel contratto con il committente vi siano molteplici prestazioni dotate di un livello di organizzazione non omogeneo che possano, quindi, diversamente manifestare natura intellettuale oppure organizzazione in forma di impresa; alternativa:
- prevedere contratti distinti con diverse qualificazioni fiscali
- oppure configurare un unico contratto nel quale considerare una o più prestazioni principali ed altre accessorie
- Alla ricerca di un **codice Ateco**: è stato previsto nel 73.11.02 (Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari)...quale è l'organizzazione relativa ?

3. Il «bene» «followers»

- La rilevanza del «pacchetto» dei followers:
- come elemento di un'organizzazione anche non aziendale (dimensione statica)
- o come oggetto di trasferimento (dimensione dinamica).

• La cessione del «pacchetto» e l'emersione di reddito

 Il «conferimento» del «pacchetto» e la costituzione di una newco

4. Attività dell'influencer e forma societaria

- La costituzione della newco da subito oppure tramite il «conferimento» del pacchetto *followers* (società unipersonale ?).
- Soggetto che formalmente interagisce con i committenti...ma non con il mercato dei *followers*.
- *Influencer* come socio ma anche dipendente della società (i precedenti della one man company e della star company)
- Principio di attrazione nel reddito di impresa e necessaria organizzazione in forma di impresa...salvo società di professionisti ??
- Diverso regime fiscale....convenienza per aliquota ma non per il principio di competenza ?
- La stabile organizzazione (materiale e/o virtuale) della società dell'influencer

4. Profili di diritto internazionale tributario

• Organizzazione e localizzazione dell'attivita': conseguenze sulla residenza fiscale dell'influencer e sugli obblighi di ritenuta: indicazioni dal modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni

• Ritenute → Distinguere con i riferimenti normativi il caso in cui vi sia o meno un sostituto d'imposta (B2B o B2C) o se l'influencer è residente o non residente.

• Influencer non residente in Italia e stabile organizzazione/sede fissa di affari in Italia

Finale domanda:

quando «fotografare» la realtà organizzativa e gestionale?

All'inizio del periodo di imposta facendo attenzione all'evoluzione in progress quando l'**influencer** parte dall'anno «zero»